

## **Schema contratto**

### **CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TURISTICA DELLA SCALA CONTARINI DEL BOVOLO.**

#### **1- OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO**

Oggetto della concessione sono:

- 1) il servizio di biglietteria, accoglienza, informazione e assistenza dei turisti che richiedono di accedere alla Scala Contarini del Bovolo;
- 2) la gestione del book & art shop con servizi editoriali e di vendita riguardanti il materiale informativo, i gadgets relativi al complesso monumentale (esclusi capi di abbigliamento, maschere, articoli in vetro) nonché le pubblicazioni ed eventuali sussidi audiovisivi e informatici;
- 3) ogni altra attività di valorizzazione del complesso monumentale;
- 4) visite su prenotazione (non in via esclusiva e salvo effettiva praticabilità dei siti) di altri luoghi monumentali di proprietà IRE, quali l’oratorio dei Crociferi, la Sala della musica.

#### **2 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO**

Il concessionario deve provvedere all’apertura di una sede amministrativa in Venezia, dove eleggere il proprio domicilio e presso la quale saranno comunicati e notificati tutti gli atti e/o avvisi, di qualunque natura, si dovessero rendere necessari.

I servizi oggetto della presente concessione devono essere resi dal concessionario a proprio rischio con autonoma organizzazione: per la Scala del Bovolo il concessionario dovrà impiegare almeno n. 2 addetti presenti sul sito contemporaneamente.

Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato nonché di quanto lui stesso indicherà nella propria offerta.

Tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività oggetto del contratto sono a carico del concessionario e sono remunerati dagli introiti derivanti dai proventi delle attività indicate al precedente art. 1.

Il concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Il concessionario, durante la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, è responsabile della salute e dell'incolumità psico fisica dei propri dipendenti, dei collaboratori, degli aiutanti, degli utenti e di terzi coinvolti nel servizio, nonché dei rischi di infortunio o inquinamento, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.LGS. n. 81/08 e s.m. e i. assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare il concessionario è obbligato ad applicare in favore dei propri dipendenti il C.C.N.L., con le eventuali integrazioni locali per il settore e la categoria di appartenenza, e in ogni caso la disciplina contrattuale e retributiva prevista dalle norme di legge e dagli eventuali accordi integrativi in vigore nella provincia di Venezia.

Il concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione all'I.R.E. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in particolare si impegna a mantenere i requisiti richiesti al momento della stipula del contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso, in caso contrario, il concessionario si impegna a darne immediata comunicazione all'I.R.E. che può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi per conseguenze e pretese derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della concessione e si impegna a tenere sempre e comunque indenne l'I.R.E. da ogni pretesa o azione legale relative a tali attività.

Il concessionario è responsabile di eventuali manomissioni, furti, danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo causati da propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose, compreso il complesso monumentale affidato, le opere d'arte, i reperti e i relativi allestimenti, impianti, strumenti e macchinari, arredi ed attrezzature contenuti nelle strutture affidate (anche in via non continuativa per l'effettuazione di visite su prenotazione); in caso di accertata responsabilità l'I.R.E. può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.

Il concessionario si obbliga a stipulare apposite polizze di assicurazione per la copertura dei danni causati dai propri dipendenti, collaboratori, utenti, terzi o chiunque altro, a persone o a cose comprese le strutture affidate per i servizi in oggetto, i reperti, i relativi allestimenti, impianti,

strumenti, attrezzature contenute nelle strutture affidate per i servizi in concessione, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) valido sia per ogni sinistro, che per ogni persona danneggiata o per danni a cose e, in ogni caso, a fare ogni cosa necessaria per tenere sollevata l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da ogni eventuale pretesa risarcitoria per responsabilità civile. La copertura assicurativa deve essere mantenuta per tutta la durata della concessione.

Prima dell'inizio delle attività affidate, il concessionario consegna all'Amministrazione una copia conforme delle polizze assicurative sopraccitate e la quietanza di avvenuto pagamento: i servizi in concessione non possono essere avviati prima della consegna e della verifica della correttezza a cura degli uffici amministrativi dell'I.R.E..

Il concessionario è tenuto ad acquisire, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese, tutte le prescritte licenze, autorizzazioni e titoli amministrativi, comunque denominati, che legittimano l'attività in concessione e l'utilizzo delle strutture.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l'integrità e la sicurezza del complesso monumentale e del suo contenuto nonché l'integrità e il contenuto delle altre strutture affidate al concessionario con sopralluoghi dei propri incaricati.

### **3 – OBBLIGHI DELL'I.R.E..**

Rimangono a carico dell'Amministrazione gli oneri derivanti dalle seguenti utenze:

- energia elettrica;
- acqua;
- riscaldamento;
- collegamento internet;
- prelievo rifiuti.

### **4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.**

Il concessionario si impegna a prestare tutti i servizi oggetto della concessione con le modalità indicate in questo capitolato speciale.

Il concessionario assume e prende in carico, per tutta la durata del rapporto, la custodia e la detenzione della Scala del Bovolo e dei locali adiacenti per lo svolgimento dei servizi in concessione, con i loro relativi contenuti.

Prende altresì in carico per la durata necessaria allo svolgimento delle visite su prenotazione (dalla consegna alla restituzione all'IRE delle chiavi) gli altri luoghi monumentali di cui all'art. 1

I servizi oggetto della concessione consistono in varie attività e prestazioni di cui vengono descritte le caratteristiche e le modalità operative.

#### *A) Apertura e chiusura degli spazi.*

Il servizio affidato comprende l'apertura e la chiusura al pubblico della Scala Contarini del Bovolo nonché dei locali eventualmente destinati a biglietteria e Book & Art Shop, con particolare attenzione all'inserimento e disinserimento dei sistemi d'allarme, ove presenti., L'IRE si riserva la facoltà di utilizzare o far utilizzare da terzi il sito, in modo esclusivo, per un massimo di sette giorni all'anno, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta al gestore, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Il servizio presso le ulteriori strutture affidate al concessionario ed elencate all'art.1 dovrà prevedere l'accessibilità alle strutture medesime da parte di visitatori singoli o in gruppo che vogliano accedere senza usufruire dei servizi (per es. la visita guidata, un pacchetto che preveda la visita a più siti ecc.) erogati dal concessionario medesimo.

#### *B) Gestione del flusso di visitatori.*

Il prezzo del biglietto per l'accesso alla Scala del Bovolo sarà stabilito dal concessionario e preventivamente comunicato all'IRE.

Il prezzo delle visite su prenotazione agli altri luoghi monumentali verrà stabilito dal concessionario e comunicato preventivamente all'IRE.

Ai residenti nel Comune di Venezia ed ai dipendenti dell'IRE (questi ultimi eventualmente anche accompagnati da un familiare) dovrà essere consentito l'accesso gratuito; inoltre all'IRE verrà riservata una quota annuale di 300 biglietti di ingresso omaggio.

I biglietti come tutto l'altro materiale, pubblicitario e non, utilizzato dal concessionario per promuovere il servizio oggetto della presente concessione dovrà contenere il logo dell'I.R.E e

specificare che il complesso monumentale, come anche le altre strutture indicate all'art. 1 del presente contratto, sono di proprietà dell'I.R.E. che ne ha, temporaneamente, concesso l'utilizzo per consentirne la fruibilità al pubblico.

### *C) Gestione del Book & Art Shop*

Al concessionario è consentita l'attivazione, (fatti salvi i necessari permessi, iscrizioni, adempimenti diversi) presso gli spazi all'uopo adibiti al piano terra del complesso monumentale, di un punto vendita dove rendere disponibili materiali editoriali di carattere divulgativo, cartoline, poster, gadgets, oggettistica, prodotti di artigianato artistico e altro materiale coerente con il complesso monumentale e comunque prodotti consoni al decoro del sito.

Il concessionario si impegna a sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ente ogni prodotto che verrà messo in vendita presso il book & art shop.

L'apposizione di cartelli, avvisi, manifesti o altre strutture ed elementi pubblicitari o informativi negli spazi all'aperto adiacenti la scala, oltre ad avere le necessarie autorizzazioni degli enti preposti (Comune, Soprintendenza ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata anche dall'IRE.

### *D) Manutenimento del complesso monumentale della Scala del Bovolo*

Il concessionario si impegna ad effettuare, a proprie cure e spese, i servizi di manutenzione del verde, comprensivi delle innaffiature periodiche necessarie nelle aree sfornite di impianto di irrigazione, dello sfalcio dell'erba e del suo asporto, in modo da garantire il decoro e l'igiene degli spazi antistanti la Scala Contarini del Bovolo, la pulizia della Scala e dei locali affidati, nonché le operazioni di derattizzazione e disinfestazione periodiche del dell'area.

## **6 – QUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.**

Il concessionario deve garantire che i servizi di custodia e accompagnamento verranno svolti da proprio personale adeguatamente qualificato e formato.

Tutto il personale dovrà tenere un comportamento corretto e agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto in cui opera e dell'immagine dell'IRE, ente proprietario dell'immobile nel cui interesse il servizio è svolto.

L'amministrazione può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione degli operatori che non osservino il prescritto comportamento e eventuali direttive impartite dall'I.R.E. o che non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità; in tale caso il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione del personale idoneo entro 10 giorni lavorativi.

Tutto il personale deve essere fornito di cartellino di riconoscimento e di abbigliamento conforme all'attività esercitata.

#### **ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE.**

La concessione del servizio avrà durata biennale con facoltà, per entrambe le parti, di recedere dal contratto dopo il primo anno, con invio di comunicazione alla casella di posta certificata dell'IRE ([mail@pec.irevenezial.it](mailto:mail@pec.irevenezial.it)), almeno 60 giorni prima della data di recesso.

Il concessionario si impegna, inoltre, ad aderire alla eventuale richiesta di proroga, non superiore a 6 mesi, avanzata dall'IRE, al termine del biennio contrattuale, per motivate esigenze legate all'espletamento delle procedure di gara.

La proroga avverrà alle medesime condizioni contrattuali.

#### **ART. 8 – CONDIZIONI ECONOMICHE.**

##### *A) Canone di concessione.*

Il concessionario dovrà versare all'Ente, con cadenza trimestrale posticipata (entro il 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento) il canone, indicato in sede di offerta economica, pari ad €..... (*importo derivante dall'offerta aggiudicata, indicato in cifre ed in lettere*), al netto di imposte ed oneri di qualsiasi natura.

##### *B) Ricavi della gestione dei servizi.*

Al concessionario spetta la totalità dei ricavi derivante dalla gestione e dall'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto indicati in modo dettagliato all'art.4.

E' fatto obbligo al concessionario di trasmettere all'I.R.E, al termine di ogni anno contrattuale, un rendiconto contenente:

- il consuntivo mensile, per ogni categoria di biglietto, del numero di visitatori e dei relativi ricavi;
- un elenco dettagliato delle matrici dei biglietti staccati e fotocopia delle matrici medesime.

- un elenco delle visite effettuate su prenotazione agli altri luoghi monumentali

Anche al di fuori delle scadenze programmate, l'I.R.E. ha facoltà di richiedere l'esibizione e/o la consegna dei documenti sopra indicati.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

Il concessionario, nell'ambito del rapporto con l'Amministrazione identificato con il CIG assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/10 e s. m. e i..

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 L. 136/10 e s. m. e i., il mancato utilizzo, per movimenti finanziari relativi alla concessione, del bonifico bancario o postale o degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 10 – RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E CONCESSIONARIO.**

Il concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare all'Amministrazione il numero di giornate di apertura nell'anno e gli orari, nonché i prezzi che intende applicare ai biglietti di ingresso.

La direzione dei servizi affidati in concessione con il presente contratto e la relativa responsabilità delle attività svolte presso il complesso monumentale è affidata dal concessionario ad un Responsabile dei servizi; il concessionario dovrà comunicare il nominativo di detto Responsabile prima dell'inizio del servizio. Il Responsabile dei servizi è la persona deputata a gestire il rapporto con l'I.R.E..

Il Concessionario, per il tramite del Responsabile dei servizi deve osservare e far osservare tutte le direttive impartite dall'Amministrazione e garantire la propria disponibilità e presenza ad ogni richiesta dell'Amministrazione.

Il concessionario gestisce i servizi di cui al presente contratto nell'interesse dell'Amministrazione e pertanto è riservata all'I.R.E., anche a tutela della propria immagine, la puntuale verifica dell'adempimento delle prestazioni e della corretta conduzione dei servizi e delle attività connesse.

### **ART. 11 – INADEMPIMENTO.**

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento deve essere contestato per iscritto al concessionario entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione.

Eventuali controdeduzioni dovranno essere fornite per iscritto dal concessionario nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di inadempimento che comporti la sospensione o l'interruzione del servizio o qualora il personale in servizio non risulti in numero di due unità contemporaneamente l'amministrazione addebiterà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di interruzione o di mancata presenza di personale nel numero richiesto.

In caso di inadempimento, di natura diversa da quella delle fattispecie soprariportate, la penale applicata sarà di € 120,00.

### **ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

L'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto con il concessionario, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ritenga che l'esecuzione dello stesso crei pregiudizio al servizio, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Comportano risoluzione del contratto i seguenti inadempimenti:

- mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- interruzione della copertura assicurativa richiesta per la gestione del servizio;
- sospensione, abbandono, mancata effettuazione o interruzione del servizio per oltre 3 giorni senza giusta causa;
- mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
- accertata responsabilità del concessionario o del suo personale per danni o furti all'interno del complesso monumentale;
- altri gravi o reiterati inadempimenti degli obblighi contrattuali o violazioni di legge.

Sono intesi come gravi i seguenti inadempimenti:



- gestione del servizio con modalità diverse da quelle previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata;
- utilizzo di personale con qualificazione ed esperienza inferiore a quella richiesta in sede di gara.

In caso di risoluzione del contratto nessun indennizzo o altra utilità compete al concessionario.

Il contratto può inoltre essere risolto dall'Amministrazione in qualsiasi momento prima della scadenza con decisione motivata e con preavviso di almeno 30 giorni, in tal caso al concessionario spetterà il compenso maturato per le prestazioni effettuate ed eseguite fino alla data della risoluzione.

#### **ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.**

L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 e dal "codice di comportamento del personale dell'I.R.E., [www.irevenezia.it](http://www.irevenezia.it), pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Albo pretorio on line".

L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare, e a far rispettare ai collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti sia dal DPR 62/2013 sia dal Codice di comportamento del personale dell'IRE poiché la violazione degli obblighi previsti da tali atti può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

I dati personali saranno trattati, nel rispetto del D.LGS. 196/03, solamente per gli adempimenti strettamente connessi alla presente procedura. Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per il procedimento richiesto. Responsabile del trattamento è il Segretario Direttore Generale dell'Ente, Dott. Lupo Nardi.